

16/09/2004

ARBITRATO ED AGENZIE FISCALI: INSODDISFACENTE RISPOSTA DEL SOTTOSEGRETARIO ARMOSINO ALL'INTERROGAZIONE PARLAMENTARE DELL'On. DELMASTRO

Come ricorderete, nello scorso mese di febbraio, l'on. Sandro Delmastro Delle Vedove, dopo aver preso nota di un comunicato dell'UGL che denunciava la scarsa propensione dalle Agenzie Fiscali nell'incoraggiare l'uso dell'arbitrato come mezzo di risoluzione delle controversie instaurate dai Lavoratori, rivolse un'interrogazione al Ministro competente per conoscere i motivi del perdurante "ostracismo" dimostrato, in particolare dall'Agenzia delle Entrate, nell'utilizzo di questo strumento introdotto anche nel CCNL.

L'on. Maria Teresa Armosino, Sottosegretario di Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha risposto, nella seduta n. 425, all'interrogazione dell'on. Delmastro, riportando le argomentazioni quantomeno "imbarazzanti" espresse dall'Agenzia delle Entrate chiamata in causa.

Cosa dice, infatti, l'Agenzia delle Entrate in ordine alla domanda?

"non è colpa dell'Agenzia se i Lavoratori interessati non propongono l'arbitrato...! Non è compito dell'Agenzia promuovere l'uso dell'arbitrato...perché l'accordo, così come è strutturato, introduce uno strumento di cui la parte può proporre all'altra l'utilizzo. Chiaramente la proposta deve provenire dalla parte che intende promuovere una controversia, parte che, nel contenzioso del pubblico impiego, è costituita prevalentemente dal dipendente".

Perché i Lavoratori non chiedono l'utilizzo dell'arbitrato?

Perché, a parere dell'Agenzia delle Entrate, i costi dell'arbitrato sono troppo esosi per la parte soccombente...! Lasciando intendere che il dipendente interessato già è consapevole che risulterà **sicuramente soccombente** nel corso della discussione, e che, inoltre, i tempi dell'arbitrato sono notoriamente di molto inferiori (180 giorni) rispetto a quelli lunghissimi del giudizio ordinario, con conseguente "rapido" esborso !

Ogni ulteriore commento è superfluo. Vogliamo solo rammentare ai solerti funzionari dell'Agenzia delle Entrate, notoriamente grandi esperti in materia legale, visto che tutte le cause sostenute contro i Lavoratori sono state vinte dall'Amministrazione prima ancora di comparire innanzi al Giudice competente, che la stessa Amministrazione, in tutti gli accordi sottoscritti in materia di arbitrato e conciliazione, compresi i CCNL, hanno preso l'impegno solenne di promuovere, privilegiare e diffondere l'utilizzo dell'arbitrato. A parere dell'UGL una semplice *"puntuale informativa anche alle direzioni regionali"* appare solo un tentativo abbastanza patetico di scoraggiare i Lavoratori e di procrastinare quanto più possibile tutte le azioni giudiziarie intentate dagli stessi Lavoratori.

Per completezza d'informazione ed invitando i colleghi ad esprimere il loro sereno giudizio, riportiamo a seguire il testo completo della risposta del Sottosegretario Armosino all'interrogazione rivolta dall'on. Sandro Delmastro delle Vedove, al quale rinnoviamo i ringraziamenti dell'UGL e dei Lavoratori del Pubblico Impiego per il continuo sostegno dimostrato all'intera categoria.

Atto Camera
Risposta scritta pubblicata martedì 17 febbraio 2004
nell'allegato B della seduta n. 425 all'Interrogazione 4-07455 presentata da
DELMASTRO DELLE VEDOVE

Risposta. - La procedura di conciliazione ed arbitrato introdotta dal contratto collettivo nazionale del lavoro del 23 gennaio 2001 si caratterizza per la sua natura facoltativa ed alternativa al ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria, come specificato dall'articolo 2 del citato C.C.N.Q., eccezion fatta per le ipotesi di impugnativa di sanzioni disciplinari non risolutive del rapporto di lavoro, in cui la richiesta di ricorso all'arbitrato unico è vincolante per la pubblica amministrazione, come previsto dall'articolo 6, comma 2 del medesimo accordo.

L'accordo, così come è strutturato, introduce uno strumento di cui la parte può proporre all'altra l'utilizzo. Chiaramente la proposta deve provenire dalla parte che intende promuovere una controversia, parte che, nel contenzioso del pubblico impiego, è costituita prevalentemente dal dipendente.

Ne consegue che l'amministrazione pubblica, che di norma assume la veste di convenuto nel giudizio di primo grado dinanzi al giudice ordinario, non può che essere chiamata dalla parte attrice, ossia dal proprio dipendente, ad utilizzare la procedura arbitrale.

Allo stato, come riferito dall'Agenzia delle entrate, non vi è quindi alcuna volontà in seno all'Agenzia di ignorare l'istituto in questione, della cui introduzione è stata anzi data puntuale informativa anche alle direzioni regionali con specifica nota illustrativa dei principali tratti peculiari. Si è però registrata una pressoché totale assenza di utilizzo della nuova procedura da parte del personale, che, peraltro, non si ritiene sia peculiare della sola Agenzia delle entrate.

Su quest'ultimo dato di fatto, la citata Agenzia delle entrate ha fatto alcune riflessioni sui motivi che possono aver indotto il personale dipendente a non ricorrere alla procedura di conciliazione ed arbitrato, primo fra tutti i costi a carico delle parti che la utilizzano.

Ciò ne ha determinato una scarsa attivazione soprattutto se si tiene conto della completa gratuità dell'alternativo strumento costituito dal tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, propedeutico al ricorso al giudice del lavoro.

Tale ultimo strumento, completamente gratuito per le parti e pienamente funzionante su tutto il territorio nazionale, viene utilizzato in via quasi esclusiva dal personale che intende ricorrere contro la propria amministrazione datrice di lavoro, anche laddove si tratti di impugnare sanzioni disciplinari per le quali la richiesta di utilizzare la procedura di cui all'accordo quadro è vincolante per l'Amministrazione.

Che poi permanga anche una preferenza per il ricorso al giudice ordinario anziché all'arbitrato anche nei casi di infruttuoso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, è circostanza da ascrivere, secondo l'Agenzia delle entrate, ad un molteplice ordine di ragioni.

Oltre alle maggiori garanzie di indipendenza e professionalità che, di fatto, nel non utilizzare le procedure arbitrali, le parti riconoscono all'autorità giudiziaria, occorre considerare le ridotte possibilità di impugnativa del lodo arbitrale, di cui all'articolo 412-*quater* del codice di procedura civile, la previsione che le spese seguono necessariamente la soccombenza senza possibilità di compensazione ove le questioni presentino tratti di particolare novità e complessità, e soprattutto il fatto che il giudice, sia in sede di prima udienza che durante il corso del giudizio, stimola la conciliazione giudiziale tra le parti ed è generalmente recettivo di fronte alla sopravvenuta volontà delle stesse di transigere la lite.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze: Maria Teresa Armosino.